

Bruxelles, 20.10.2017
COM(2017) 609 final

2017/0267 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato
congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune
di transito per quanto riguarda le proposte di modifica di tale convenzione**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune (il "comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione, da parte del comitato congiunto, di una decisione relativa alla modifica delle appendici della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. • La convenzione relativa ad un regime comune di transito

La convenzione mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione.

2.2. Il comitato congiunto UE-EFTA

Il compito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è gestire la convenzione e garantirne la corretta applicazione. Il comitato, mediante decisione, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate all'unanimità dalle parti contraenti.

2.3. La decisione del comitato congiunto UE-EFTA

Il 5 dicembre 2017, alla sua 30ª riunione, il comitato congiunto dovrebbe adottare una decisione che modifica le appendici della convenzione.

Il regime di transito comune è un'estensione del regime di transito unionale alle parti contraenti della convenzione che non fanno parte dell'Unione ("paesi di transito comune"). A seguito della decisione del comitato congiunto UE-EFTA n. 1/2016 del 28 aprile 2016¹, la convenzione è stata modificata al fine di allinearla alle disposizioni del codice doganale dell'Unione (di seguito "CDU") e dei suoi atti delegati e di esecuzione concernenti il regime di transito e la posizione doganale di merci unionali. Tale decisione è entrata in vigore il 1° maggio 2016.

Talune disposizioni del pacchetto legislativo CDU si applicheranno dopo il 1° maggio 2016 per tenere conto della richiesta degli operatori economici di disporre del tempo sufficiente per prepararsi alle nuove norme e della necessità di potenziare o introdurre i sistemi doganali pertinenti, che dovrebbero essere completati nei prossimi anni. Per quanto riguarda il regime di transito, le disposizioni riguardanti l'utilizzo del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo si applicheranno al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018 e talune disposizioni in materia di transito saranno applicabili soltanto dopo il potenziamento del sistema di transito elettronico. Per quanto riguarda la posizione doganale di merci unionali, alcune disposizioni non sono ancora applicabili in quanto richiedono l'introduzione dei sistemi elettronici pertinenti.

Pertanto, al fine di assicurare anche ai paesi di transito comune il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle disposizioni modificate e dei dati supplementari che saranno necessari quando i nuovi sistemi e le nuove disposizioni saranno integralmente applicabili ai

¹ GUL 142 del 31.5.2016, pag. 25.

sensi della normativa doganale dell'UE, occorre modificare ulteriormente la convenzione per allinearla pienamente al pacchetto legislativo CDU.

Il processo volto a stabilire una posizione comune dell'Unione sul progetto di decisione relativa alle ulteriori modifiche da apportare alla convenzione dovrebbe essere relativamente agevole poiché il contenuto è basato su norme dell'Unione che sono state convenute dagli Stati membri e che sono incluse nel CDU, entrato in vigore il 1° maggio 2016.

La Commissione è invitata ad adottare il progetto di decisione e a trasmetterlo al Consiglio.

La decisione del comitato congiunto recante modifica della convenzione diventa vincolante per le parti contraenti in conformità all'articolo 2 della decisione, che stabilisce che "la presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione".

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, questo tipo di decisione viene messo in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La proposta modifica disposizioni contenute nelle appendici della convenzione e negli allegati di tali appendici. Le modifiche propongono l'allineamento delle disposizioni della convenzione alle disposizioni degli atti delegati e di esecuzione del CDU relative al regime di transito unionale e alla posizione doganale di merci unionali che diverranno applicabili solo a decorrere da determinate date in futuro.

L'obiettivo è migliorare il funzionamento del regime di transito comune fra le parti contraenti. Le modifiche dovrebbero comportare benefici sostanziali e tangibili per gli operatori e per le amministrazioni doganali in quanto apportano ulteriore chiarezza e garantiscono una transizione agevole verso il nuovo regime elettronico.

Strumento proposto: Decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune.

Non vi sono altri strumenti più idonei.

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e di trasporti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. • Aspetti giuridici procedurali

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-EFTA adotta mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il comitato congiunto è un organo istituito dall'articolo 14 della convenzione.

La decisione che il comitato congiunto deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. Tale decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione.

La decisione non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione e la modifica prevista riguardano procedure efficienti di attraversamento delle frontiere e, pertanto, la politica commerciale comune dell'UE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda le proposte di modifica di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione europea con decisione del Consiglio² ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune istituito dalla convenzione ("comitato congiunto") può adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.
- (3) Il 5 dicembre 2017, alla sua 30^a riunione, il comitato congiunto dovrebbe adottare una decisione che modifica le appendici della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione³, e i suoi atti delegati e di esecuzione introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili a decorrere dal 1° maggio 2018 al più tardi. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di merci unionali saranno applicabili solo quando i pertinenti sistemi elettronici saranno stati potenziati o introdotti, alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione⁴.
- (6) Al fine di garantire il corretto ed efficiente funzionamento degli scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione, le disposizioni sull'uso dell'ETD come dichiarazione di transito e sull'attuazione dei pertinenti sistemi elettronici dovrebbero

² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

³ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁴ GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.

essere incluse nelle appendici della convenzione. Tali modifiche sono indispensabili per l'ulteriore allineamento della convenzione alla legislazione dell'Unione.

- (7) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.
- (8) Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.
- (9) In sede di comitato congiunto l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune (il "comitato congiunto") per quanto riguarda le modifiche alle appendici della convenzione si basa sul progetto di decisione n. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*